



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, sez. III, 05.12.2024 n. 2908: Offerta economica. L'art. 70, c. 4, D. Lgs. n. 36/2023 non fa riferimento, ai fini dell'inammissibilità, (anche) alle offerte di importo pari a quello fissato a base di gara, la cui esclusione quindi non risulterebbe conforme allo scopo della norma.

Nel caso esaminato dal TAR Veneto la ricorrente ha impugnato il provvedimento della stazione appaltante di esclusione della propria offerta e il disciplinare di gara nella parte in cui prevedeva l'esclusione delle offerte di importo pari o superiore al prezzo a base d'asta. La ricorrente aveva infatti presentato offerte (l'appalto per l'affidamento di servizi di assistenza medica era suddiviso in più lotti) di importo esattamente corrispondente alla base d'asta e per tale ragione, in applicazione della previsione del disciplinare di gara sopra menzionata, era stata esclusa.

La questione veniva quindi portata davanti al TAR Veneto rilevando, in particolare, la violazione dell'art. 10, co. 2 D. Lgs. n. 36/2023.

Quest'ultima disposizione vieta alla stazione appaltante di introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente determinate dai successivi articoli 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023.



Di per sé il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l'esclusione di offerte che non soddisfino le caratteristiche minime di natura essenziale del prodotto o del servizio richieste dal disciplinare, ma tale principio non può essere invocato al fine di giustificare adempimenti "di carattere formale, privi di incidenza concreta sul contenuto dell'offerta e non sorretti da un interesse apprezzabile".

Ora, l'art. 70, co. 4, D. Lgs. n. 36/2023 prevede che siano inammissibili le offerte il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, e ciò al fine di garantire il limite economico fissato dall'amministrazione.

Il medesimo art. 70, co. 4, non fa però alcun riferimento alle offerte di importo pari a quello fissato a base di gara, la cui esclusione, quindi, deve considerarsi non conforme allo scopo della previsione.

Infatti, l'assenza di ribasso sull'importo base priva l'offerta di carattere migliorativo sotto il profilo economico (circostanza che viene valutata in sede di attribuzione del punteggio), ma non comporta esborsi superiori a quelli preventivati dalla PA e non impedisce il raggiungimento dello scopo cui la procedura era preordinata.

Alla luce di queste considerazioni il TAR Veneto ha ritenuto illegittima la previsione del disciplinare di gara che stabiliva anche l'esclusione delle offerte di importo pari a base d'asta, ritenendo che così fosse stato introdotto un requisito di ammissibilità dell'offerta di carattere meramente formale, non sorretto da alcun interesse meritevole, né riconducibile a cause di esclusione predeterminate dalla legge.

Il TAR Veneto osserva anche che l'esclusione del ricorrente non sarebbe conforme nemmeno al principio del risultato ex art. 1 D. Lgs. n. 36/2023, principio "volto ad impedire che l'azione amministrativa possa essere vanificata ove non si ravvisino effettive ragioni ostative al raggiungimento degli scopi perseguiti dalla procedura di evidenza pubblica, ossia l'affidamento del contratto al miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo e la sua esecuzione con la massima tempestività".

[Consulta la sentenza](#)